



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 aprile 2009 (21.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0237 (CNS)**

**5618/1/09
REV 1**

**CRIMORG 7
AVIATION 3
DATAPROTECT 2**

NOTA

della: presidenza
al: Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata"
n. doc. prec.: 7656/3/08 CRIMORG 49 AVIATION 77 DATAPROTECT 14.
16457/08 CRIMORG 208 AVIATION 286 DATAPROTECT 100 +
COR 1 + COR 2

Oggetto: Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

Contesto

1. La Commissione ha sottoposto al Consiglio la proposta di decisione quadro summenzionata il 17 novembre 2007 e ne ha presentato i contenuti al Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" (GPD) il 30 novembre 2007. Nella riunione informale dei ministri GAI del 25-26 gennaio 2008 i ministri dell'interno hanno discusso una serie di questioni generali relative alla proposta della Commissione. Nel corso della presidenza slovena hanno avuto luogo tre letture della proposta.

2. Durante la presidenza francese è stato seguito un approccio tematico e sono stati esaminati in dettaglio gli aspetti più importanti riguardanti la possibile introduzione di un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR nell'Unione europea. I risultati delle discussioni svoltesi nell'ambito del GPD sono riportati in tre risultati dei lavori¹ e sono stati discussi nelle sessioni del Consiglio del 25 luglio e del 27 novembre 2008².
3. Nella sessione del 27 novembre 2008 il Consiglio ha incaricato gli organi preparatori del Consiglio "di approfondire tutte le questioni in sospeso, siano esse giuridiche o operative, sulla base della relazione e dell'acquis del lavoro già svolto, in vista di eventuali ulteriori decisioni". La presidenza ha cercato di seguire queste istruzioni sforzandosi di inserire nel testo del progetto di decisione quadro, quale risultava al termine della presidenza slovena, le principali risultanze cui era giunto il GPD nel corso della presidenza francese³. Il testo allegato pertanto comporta un numero significativo di cambiamenti i quali, a parere della presidenza, rispecchiano correttamente dette risultanze del GPD, nella considerazione, tuttavia, che non tutte dette risultanze sono condivise da tutte le delegazioni. La presidenza ha inoltre introdotto, ancora una volta sulla base del lavoro eccellente svolto nel corso della presidenza francese, alcune proposte che erano state formulate rispetto ai punti su cui palesemente non era stato ancora raggiunto un consenso, quali la durata di conservazione e l'utilizzo dei dati sensibili.
4. Nel frattempo il testo di cui al doc. 5618/09 CRIMORG 7 AVIATION 3 DATAPROTECT 2 è stato discusso in sede di GPD nelle riunioni del 2/3 e 17 febbraio e 17 marzo 2009. Nel riformulare il testo seguente, la presidenza ha cercato di venire incontro alle osservazioni delle delegazioni nella misura del possibile.

¹ 13319/08 CRIMORG 144 AVIATION 187 DATAPROTECT 62; 13860/08 CRIMORG 159 AVIATION 216 DATAPROTECT 71 e 15441/08 CRIMORG 188 AVIATION 260 DATAPROTECT 89.

² 13803/1/08 CRIMORG 157 AVIATION 211 DATAPROTECT 70 and 16457/08 CRIMORG 208 AVIATION 286 DATAPROTECT 100 + COR 1+ COR 2.

³ 7656/3/08 CRIMORG 49 AVIATION 77 DATAPROTECT 14.

5. Il testo figurante in allegato ha dato luogo alle seguenti riserve: riserva di AT, riserva linguistica di HU, riserva generale d'esame di BE, BG, CZ, DK, FI, HU, IT, LU, LV, LT, MT, PL, PT e SK. Inoltre, svariate delegazioni hanno espresso anche una riserva d'esame parlamentare: CZ, DK, EE, FR, HU, IE, LT, MT, NL, PL, PT, SE e UK.

DE si è rallegrata del fatto che la Commissione abbia presentato una proposta sull'uso dei dati PNR, come richiesto dal Consiglio, ma ha sottolineato che alcune disposizioni specifiche del progetto di decisione quadro richiedono ancora un esame approfondito per assicurarne la compatibilità con tutti i requisiti costituzionali e di protezione dei dati. DE (e AT) ritengono necessario in particolare esaminare ulteriormente in modo approfondito la conservazione dei dati relativi a persone innocenti. AT ha inoltre sottolineato la necessità di un esame più approfondito della base giuridica di questa proposta alla luce del parere del Servizio giuridico del Consiglio⁴.

Varie delegazioni (AT, HU e PL) hanno espresso preoccupazione per i potenziali impatti finanziari dell'istituzione e della gestione di un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR. La Commissione si è dichiarata disposta a studiare le possibilità di finanziare sistemi PNR nazionali.

In vista della riunione del GPD del 23 aprile 2009, la presidenza trasmette il seguente testo riformulato degli articoli da 1 a 10.

⁴ 16614/07 JUR 462 CRIMORG 194 AVIATION 229 DATAPROTECT 61.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

La presente decisione quadro stabilisce che i vettori aerei trasferiscano o mettano a disposizione degli Stati membri i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o le forme gravi di criminalità e di trattare tali dati, ivi incluse le operazioni di raccolta, utilizzo e conservazione da parte degli Stati membri e il loro scambio reciproco.

Articolo 2

*Definizioni*¹⁸

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- (a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, secondo le modalità indicate nella licenza stessa. Gli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro sono a carico del vettore aereo anche qualora questo designi un intermediario per i fini connessi alla medesima¹⁹;
- b) "volo", l'intero volo dal punto di partenza al punto di destinazione finale in base alla prenotazione, compresi i voli di trasferimento o di transito;

¹⁸ Riserva d'esame di SE.

¹⁹ COM ha dichiarato che l'attuale definizione contempla i cosiddetti aerotaxi ma esclude i voli interamente privati. I voli cargo sarebbero esclusi, in quanto abitualmente non raccolgono dati PNR. Il problema di stabilire in che misura i dati raccolti da vettori aerei che operano in code-sharing siano disciplinati dal presente strumento sarà ulteriormente esaminato dalla Commissione.

- c) "volo internazionale", un volo effettuato da un vettore aereo pianificato o diretto verso il²⁰ territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea e proveniente da un paese terzo, oppure in partenza dal territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea con destinazione finale in un paese terzo;
- d) "dati del codice di prenotazione (PNR)", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto. Tale codice può essere registrato in sistemi di prenotazione, di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. Nell'ambito della presente decisione quadro, per dati PNR si intendono gli elementi di dati descritti nell'allegato, solo se raccolti dal vettore;
- e) "passeggero", qualsiasi persona, salvo i membri dell'equipaggio²¹, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore;
- f) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario informatizzato del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
- (g) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasmettono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;
- (h) "metodo pull", il metodo in base al quale l'autorità che richiede i dati può accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo, al sistema di controllo delle partenze e ad altri sistemi equivalenti ed estrarre i dati richiesti per la propria banca dati;
- i) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale, di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo;

²⁰ Riserva d'esame di DE, FR, LU e NL.

²¹ RO ha espresso una riserva d'esame.

- j) "forme gravi di criminalità", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che raccoglie i dati PNR²².

²² Aggiunta intesa a precisare in base a quale diritto nazionale debba essere valutata questa soglia. Riserva d'esame NL e UK su tale soglia. Riserva DE, ES, FI, NL, PT e SI sull'introduzione del concetto di forme gravi di criminalità nella decisione quadro. Tali riserve si riferiscono di conseguenza a tutti i casi in cui tale concetto ricorre nella decisione quadro.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 3

*Unità d'informazione sui passeggeri*²³

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" la quale sia competente per la raccolta dei dati PNR presso le compagnie aeree, la loro conservazione e analisi nonché la trasmissione dei risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 4. I membri del suo personale possono essere distaccati dalle autorità pubbliche competenti. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica i dati della sua Unità d'informazione sui passeggeri alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio e può aggiornare in qualsiasi momento tale notifica. La Commissione pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Compete all'Unità d'informazione sui passeggeri raccogliere i dati PNR trasferiti o messi a disposizione dai vettori aerei, conformemente all'articolo 5, per quanto riguarda i voli internazionali in arrivo nel o in partenza dal territorio degli Stati membri a cui fa capo. Qualora nei dati PNR trasferiti o messi a disposizione dai vettori aerei figurino erroneamente²⁴ dati supplementari rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella immediatamente non appena li riceve.

²³ Riserva d'esame di DE e NL. PL ha dichiarato che sta ancora valutando i rispettivi vantaggi e svantaggi di un sistema di raccolta dei dati centralizzato rispetto a uno decentrato.

²⁴ Modifica suggerita per sottolineare che, di regola, i vettori aerei non dovrebbero trasferire altri dati oltre a quelli elencati in allegato.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede al trattamento di dati PNR unicamente ai seguenti scopi:
- (a) effettuare valutazioni di rischio sui passeggeri in tempo reale²⁵ per individuare quelli che potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o in forme gravi di criminalità da sottoporre ad ulteriore esame da parte delle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4. Nell'effettuare tali valutazioni di rischio, l'Unità d'informazione sui passeggeri può trattare i dati PNR in relazione a criteri di rischio prestabiliti e a pertinenti schedari internazionali, europei o nazionali di persone o di oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri garantiscono che un riscontro positivo a seguito di tale trattamento automatizzato sia sottoposto a un esame manuale (...) per verificare se (...) l'autorità competente di cui all'articolo 4 debba intervenire al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o le forme gravi di criminalità²⁶;
 - b) rispondere, caso per caso, alle richieste, avanzate da autorità competenti, di trasmissione e trattamento specifico di dati PNR nonché alle richieste di notificazione dei risultati di tale trattamento alle autorità stesse. Dette richieste si riferiscono a indagini o procedimenti giudiziari specifici relativi a reati di terrorismo o a forme gravi di criminalità e devono essere motivate;
 - c) analizzare i dati PNR per individuare tendenze e consentire all'Unità d'informazione sui passeggeri e/o all'autorità competente di cui all'articolo 4 di aggiornare i criteri di rischio o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni di rischio conformemente alla lettera a).

²⁵ Alcune delegazioni hanno caldeggiato un certo grado di armonizzazione per quanto concerne le valutazioni del rischio: AT, LU e PT.

²⁶ Riserva BE. Secondo BE l'esame manuale non dovrebbe essere necessariamente effettuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri, ma potrebbe essere anche affidato all'autorità competente. Varie altre delegazioni si sono dette disposte ad accettare un sistema in base al quale l'esame manuale possa essere effettuato o dall'Unità d'informazione sui passeggeri o dall'autorità competente (COM, FR, HU, IT, NL e UK). PT ha insistito affinché sia effettuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri. La presidenza ritiene che nel testo si debba prevedere l'obbligatorietà dell'esame manuale, mentre si potrebbe lasciare agli Stati membri il compito di individuare l'organo più appropriato per lo svolgimento di tale esame.

4. I criteri e le garanzie per le valutazioni del rischio in tempo reale di cui al paragrafo 3, lettera a), saranno fissati dalla normativa nazionale nel debito rispetto delle raccomandazioni di criteri generali comuni, metodi e pratiche da applicare nelle valutazioni del rischio che saranno adottate secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15. Gli Stati membri assicurano che i criteri di rischio siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri e/o²⁷dalle autorità competenti di cui all'articolo 4 e non siano in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica di un cittadino, sulle sue convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale.
5. La trasmissione da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro dei dati PNR o dell'analisi dei dati PNR di passeggeri identificati conformemente al paragrafo 3, lettere a) e b)(...), ai fini di un ulteriore esame, alle autorità competenti di quello stesso Stato membro è effettuata elettronicamente o, se tecnicamente impossibile, con altro mezzo appropriato²⁸.
6. Due o più Stati membri possono congiuntamente istituire o designare la stessa autorità perché funga da comune Unità d'informazione sui passeggeri. Una siffatta Unità è istituita in uno degli Stati membri partecipanti e va considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti²⁹. Gli Stati membri partecipanti concordano le modalità operative dell'Unità d'informazione sui passeggeri, il controllo dei dati e, in particolare, i requisiti applicabili di sicurezza, tutela e sorveglianza dei dati, conformemente alle prescrizioni di cui alla presente decisione quadro.

²⁷ In risposta alla riserva DK sull'attribuzione esclusiva di tale compito alle autorità competenti.

²⁸ SE ha chiesto di sopprimere gli altri mezzi appropriati.

²⁹ AT e SK hanno caldeggiato un'analisi sovranazionale dei dati PNR, o almeno uno "sportello unico" per la raccolta di dati PNR dai vettori aerei.

Articolo 4
Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a richiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o la relativa analisi ai fini di un ulteriore esame delle informazioni o di interventi appropriati.
2. Le autorità competenti comprendono soltanto le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, individuazione, indagine o perseguimento dei reati di terrorismo o delle forme gravi di criminalità.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica l'elenco delle sue autorità competenti in una dichiarazione alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio, che può aggiornare in qualsiasi momento. La Commissione pubblica le dichiarazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. I dati PNR dei passeggeri e la relativa analisi da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri possono essere ulteriormente trattati dalle autorità competenti degli Stati membri soltanto al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o le forme gravi di criminalità.
5. La limitazione di cui al paragrafo 4 non pregiudica né interferisce con l'applicazione della legislazione nazionale o i poteri giudiziari qualora siano individuati altri reati o indizi di reati durante l'azione coercitiva determinata da tale trattamento³⁰.
6. Le autorità competenti degli Stati membri non adottano decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per un individuo o lo danneggiano in modo significativo soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR o dell'origine razziale o etnica di un cittadino, delle sue convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale, salute o orientamento sessuale.

³⁰ Riserva d'esame di ES.

Articolo 5

Obblighi dei vettori aerei³¹

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie³² affinché i vettori aerei trasferiscano i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali all'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro dal cui territorio parte o transita, o nel cui territorio atterra il volo internazionale in questione, o li mettano a sua disposizione, conformemente alle condizioni specificate nella presente decisione quadro. Nei casi in cui un volo internazionale è operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire o di rendere disponibili i dati PNR di tutti i passeggeri del volo dovrebbe spettare al vettore aereo che opera il volo. Nei casi in cui un volo internazionale in transito include una tratta che interessa almeno due diversi Stati membri, i vettori aerei dovrebbero trasferire i dati PNR dei passeggeri alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati o metterli a loro disposizione.³³
- 1bis. Per [3] anni dalla [data di cui all'articolo 16] gli Stati membri garantiscono la raccolta dei dati PNR per almeno il 30% di tutti i voli di cui al paragrafo 1. Per i [3] anni successivi gli Stati membri garantiscono la raccolta dei dati PNR per almeno il 60% di tutti i voli di cui al paragrafo 1. Dopo [6] anni dalla [data di cui all'articolo 16] gli Stati membri garantiscono la raccolta dei dati PNR relativi a tutti i voli di cui al paragrafo 1³⁴.
2. I vettori aerei trasferiscono all'Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e specificati nell'allegato, o li mettono a sua disposizione (...) ³⁵.

³¹ Riserva d'esame di CZ.

³² Riserva sul paragrafo 1 di PL, che ha chiesto chiarimenti in particolare sul significato dei termini "misure necessarie".

³³ Riserva AT, LT e RO: inaccettabile obbligare i vettori aerei a fornire dati a più di uno Stato membro. Tale questione può richiedere un'ulteriore riflessione, in particolare in quanto tutti i dati PNR di un volo internazionale che entra nel territorio dell'UE saranno comunicati all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato, compresi quelli dei passeggeri in transito. NL ha chiesto che nel campo di applicazione rientrino non solo i voli di transito ma anche i voli di trasferimento.

³⁴ Non c'è consenso tra le delegazioni riguardo alla durata dei periodi transitori. Alcune delegazioni (DE, FR, PL e UK) ritengono che tali periodi dovrebbero essere più lunghi, mentre altre (DK ed ES) ritengono che dovrebbero essere più brevi. Per evitare confusione, è stato soppresso il riferimento ai "voli a rischio".

³⁵ Riserva linguistica di IT.

3. I vettori aerei trasferiscono o mettono a disposizione due volte tali dati elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15 o, se tecnicamente impossibile, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

a) una volta anticipatamente, quarantotto ore prima dell'ora di partenza programmata del volo. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di autorizzare il vettore aereo di trasferire o mettere a loro disposizione i dati in un arco di tempo compreso tra quarantotto ore e non meno di ventiquattro ore prima dell'ora di partenza programmata del volo (...)

nonché

b) una volta immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia immediatamente dopo che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile per altri passeggeri imbarcarsi. Gli Stati membri possono³⁶ consentire ai vettori aerei di limitare tale trasferimento o messa a disposizione agli aggiornamenti della prima trasmissione. Ove pertinente, gli Stati membri possono anticipare questo termine a mezz'ora prima della chiusura del volo³⁷.

In casi particolari, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a forme gravi di criminalità, un'Unità d'informazione sui passeggeri può, in conformità della legislazione nazionale³⁸, chiedere ad un vettore aereo di trasferirle o mettere a sua disposizione i dati PNR più di quarantotto ore prima dell'ora di partenza programmata del volo o nell'arco di tempo compreso tra i due termini di cui alle lettere a) e b)^{39 40}.

³⁶ Rientra nell'ambito della richiesta di EE.

³⁷ Per reagire alle situazioni cui hanno fatto riferimento alcuni Stati membri nelle quali il volo ha una durata troppo breve perché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano predisporre gli interventi necessari.

³⁸ Questa aggiunta è fatta per precisare che la facoltà specifica delle Unità d'informazione sui passeggeri di richiedere i dati PNR in casi particolari è disciplinata dalla legislazione nazionale. Questa frase riconosce semplicemente la possibilità che la legislazione nazionale preveda tale facoltà in aggiunta all'obbligo generale imposto dall'Unione europea di trasmettere i dati PNR, stabilito all'inizio del paragrafo 1.

³⁹ Formulazione suggerita per venire incontro a un'osservazione di DK.

⁴⁰ Riserva d'esame di DE sul paragrafo 3.

4. A seguito della scadenza di un periodo transitorio di due⁴¹ anni dalla [data di cui all'articolo 16, paragrafo 1], tutti i vettori aerei sono tenuti ad usare il "metodo push" per trasferire i dati alle Unità d'informazione sui passeggeri. I vettori aerei che durante il periodo transitorio non dispongono dei dispositivi tecnici necessari per utilizzare il "metodo push", sono tenuti a consentire all'Unità d'informazione sui passeggeri di estrarre i dati dalle loro banche dati in base al "metodo pull".
5. Gli Stati membri si assicurano che i vettori aerei o i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino i passeggeri conformemente all'articolo 11 quater della presente decisione quadro.

Articolo 6

Intermediario

Articolo 7

*Scambio di informazioni tra Stati membri*⁴²

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR o l'analisi di tali dati⁴³ per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) siano da questa trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri soltanto nei casi e nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per prevenire, individuare, indagare e perseguire reati di terrorismo o forme gravi di criminalità. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono tali dati PNR o l'analisi di tali dati alle rispettive autorità competenti⁴⁴.

⁴¹ AT ha caldeggiato un periodo di due anni, come nell'accordo PNR UE-AUS.

⁴² Riserva d'esame di IT.

⁴³ Riserva d'esame di CZ.

⁴⁴ RO ha suggerito di precisare che questo paragrafo riguarda lo scambio di informazioni su richiesta. Altre delegazioni (FR, LU, NL, SE), tuttavia, ritengono che debba essere consentito anche lo scambio spontaneo di informazioni.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a richiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro, su base ad hoc o periodicamente⁴⁵, dati PNR specifici da questa conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 e, se necessario, anche l'analisi dei dati PNR⁴⁶. La richiesta di tali dati può essere basata su uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario⁴⁷ l'Unità richiedente per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o le forme gravi di criminalità. Le Unità d'informazione sui passeggeri forniscono i dati PNR richiesti appena possibile oltre che la relativa analisi, se già esistente⁴⁸.

⁴⁵ La Comm. ha precisato che questo paragrafo potrebbe essere utilizzato anche per sottoporre all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro una richiesta formale e permanente di trasmissione di taluni tipi di dati PNR.

⁴⁶ Tenuto conto della forte preoccupazione espressa da varie delegazioni quanto all'onere eccessivo che le richieste di Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri potrebbero imporre a un'Unità d'informazione sui passeggeri, la presidenza ha seguito il suggerimento di DE e NL di limitare la possibilità di richiedere il trattamento dei dati PNR ai casi in cui tale analisi è necessaria (prima frase) ed esiste già (ultima frase). Come ha sottolineato SE, questo è anche conforme al principio di disponibilità, in base al quale solo le informazioni esistenti devono essere messe a disposizione degli altri Stati membri.

⁴⁷ AT e DE hanno proposto di limitare lo scambio da Unità d'informazione sui passeggeri a Unità d'informazione sui passeggeri ai 'dati PNR di passeggeri che potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o in forme gravi di criminalità conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3'. Varie altre delegazioni (BE, CY, DK, ES, FR, HU, LU e NL), tuttavia, ritengono che questa formulazione sia indebitamente restrittiva e rischi di limitare in misura eccessiva lo scambio di dati PNR. La presidenza ha cercato di integrare l'idea che gli scambi di dati PNR debbano avvenire ai fini della lotta ai reati di terrorismo o forme gravi di criminalità inserendo il termine 'necessario'.

⁴⁸ Riserva d'esame di CZ, LV e UK. Riserva di carattere costituzionale di DE. Secondo SE tali richieste dovrebbero essere regolamentate dalla decisione quadro, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. La questione dell'applicabilità di quest'ultima decisione quadro, compresi i rigorosi limiti di tempo ivi fissati, allo scambio di dati PNR tra le Unità d'informazione sui passeggeri merita un ulteriore esame.

- 2 bis. Solo qualora ciò sia assolutamente necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro sono autorizzate a richiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro (...) dati PNR specifici da queste conservati nella loro banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 (...). Tali richieste si riferiscono a un'indagine o a un perseguimento specifici dei reati di terrorismo o di forme gravi di criminalità. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. (...) ⁴⁹. In tutti gli altri casi, le autorità competenti incanalano le loro richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.
3. Quando un'Unità d'informazione sui passeggeri (...) chiede ad un altro Stato membro dati PNR specifici conservati negli archivi in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, la richiesta è rivolta all'Unità d'informazione sui passeggeri di detto Stato membro. Tale richiesta è presentata soltanto in circostanze eccezionali⁵⁰ per rispondere ad una minaccia specifica o ad un'indagine o ad un perseguimento specifici connessi alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo o di forme gravi di criminalità.
4. In circostanze eccezionali, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo o delle forme gravi di criminalità, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro (...) possono chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmettere i dati PNR relativi ai voli in arrivo o in partenza dal suo territorio più di quarantotto ore prima dell'ora di partenza programmata del volo.

⁴⁹ Riserva di carattere costituzionale di DE. Tenuto conto delle numerose obiezioni (BE, ES, GR, IT, LT, LU, PL e RO) riguardo alla possibilità per le autorità competenti di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro, la presidenza propone di limitare tale possibilità ai casi di estrema urgenza.

⁵⁰ La Comm. ha precisato che spetta allo Stato membro richiedente valutare la natura eccezionale di tali circostanze.

Articolo 8

*Trasferimento delle informazioni ai paesi terzi*⁵¹

1. Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e l'analisi di tali dati ad un paese terzo o metterli a sua disposizione soltanto caso per caso e soltanto se è certo che:
 - a) il trasferimento è necessario per prevenire, individuare, indagare e perseguire reati di terrorismo o forme gravi di criminalità;
 - b) l'autorità ricevente del paese terzo è un'autorità competente per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo o delle forme gravi di criminalità;
 - c) qualora i dati PNR siano stati ottenuti da un altro Stato membro, questo ha dato il suo consenso al trasferimento in conformità della legislazione nazionale;
 - d) il paese terzo assicura un livello di protezione adeguato per il previsto trattamento dei dati; nonché
 - e) il paese terzo non trasferisce i dati ad un altro paese terzo senza il consenso esplicito dello Stato membro⁵².

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), i dati possono essere trasferiti ad un paese terzo senza il consenso preliminare dello Stato membro da cui sono stati ottenuti solo se il trasferimento dei dati è indispensabile per prevenire una minaccia grave e immediata connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo o delle forme gravi di criminalità e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo. Lo Stato membro che effettua il trasferimento informa senza indugi lo Stato membro da cui i dati sono stati ottenuti.

⁵¹ Riserva d'esame di CZ, HU e PL. Riserva linguistica di ES. AT ha sollevato la questione delle eventuali implicazioni finanziarie in caso di danni causati dall'utilizzo dei dati trasmessi a paesi terzi. A quanto pare, la questione non può essere affrontata nel contesto della presente decisione quadro, che può stabilire soltanto le condizioni in base alle quali gli Stati membri raccolgono, trattano e trasferiscono i dati PNR.

⁵² La richiesta formulata da PL di aggiungere il requisito dell'esistenza di un accordo internazionale con lo Stato terzo interessato è stata respinta da Comm. in quanto indebitamente restrittiva.

3. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata alla luce di tutte le circostanze relative ai trasferimenti di dati. Occorre prestare particolare attenzione alla finalità dell'uso dei dati, al periodo di conservazione dei dati, al paese di destinazione finale dei dati, allo stato di diritto in vigore nel paese terzo e alle sue misure di sicurezza.
4. Inoltre, questi trasferimenti possono avvenire soltanto nel rispetto della normativa nazionale dello Stato membro interessato e degli accordi internazionali eventualmente applicabili.

Articolo 9

Periodo di conservazione dei dati⁵³

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di tre anni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o transita o nel cui territorio atterra il volo internazionale.
2. Alla scadenza del periodo di tre anni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati possono essere archiviati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri [(...) non più di sette⁵⁴] anni. Nell'arco di questo periodo, l'accesso, il trattamento e l'uso dei dati PNR sono consentiti soltanto a persone appositamente autorizzate dell'Unità d'informazione sui passeggeri, che hanno ricevuto una formazione specifica riguardo alla legislazione applicabile in materia di raccolta ed utilizzo dei dati PNR. L'accesso è consentito solo per rispondere ad una minaccia o a un rischio specifici e reali⁵⁵ o ad un'indagine o ad un perseguimento specifici o a fini di analisi connessi con la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo o delle forme gravi di criminalità.

⁵³ Riserva d'esame di HU, IE e PT; riserva d'esame di DE sulla raccolta e il trattamento dei dati personali in assenza di sospetti concreti. Si veda anche il nuovo considerando 9 bis riguardante la conservazione dei dati PNR da parte delle autorità di polizia o giudiziarie.

⁵⁴ Appare evidente che non è stato ancora raggiunto un consenso sulla questione dell'esatta durata del periodo di conservazione supplementare; la presidenza considera pertanto questo tema oggetto di riserve da parte di tutte le delegazioni. Alcune delegazioni avrebbero auspicato un periodo di conservazione completamente armonizzato, ma la presidenza reputa altamente improbabile che si possa raggiungere un consenso tra le 27 delegazioni su un periodo di conservazione preciso.

⁵⁵ MT e UK hanno caldeggiato una soglia inferiore senza bisogno di dimostrare la natura reale della minaccia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati da tutte le banche dati della loro Unità d'informazione sui passeggeri alla scadenza del periodo specificato al paragrafo 2.

3 bis. I risultati dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) sono conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto il tempo necessario per informare le autorità competenti di un riscontro positivo. Qualora si sia appurato, a seguito dell'esame manuale, che i risultati di un'operazione automatizzata di riscontro sono negativi, essi possono tuttavia essere memorizzati [per un periodo massimo di tre anni] in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi⁵⁶.

Articolo 10

Sanzioni⁵⁷

Gli Stati membri provvedono, conformemente al diritto nazionale, a prevedere sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, da irrogare ai vettori aerei che, relativamente ai dati PNR da essi stessi raccolti, non trasmettono tutti i dati richiesti ai sensi della presente decisione quadro o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente decisione quadro.

⁵⁶ Riserva d'esame di BE, HU, NL e SE.

⁵⁷ Secondo FR la decisione quadro dovrebbe prevedere che anche il personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri che diffonde illecitamente dati PNR sia assoggettato a sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate. FR propugna inoltre l'idea di una formazione adeguata per tutti i membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri.